

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 marzo 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2015, n. 17.

Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). (15R00556).....

Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2015, n. 0196/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia). (16R00098)

Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2015, n. 0197/Pres.

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei Piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15. (15R00520)

Pag. 7

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 settembre 2015, n. 20.

Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo. (16R00133).....

Pag. 12

LEGGE 30 settembre 2015, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie. (16R00134).....

Pag. 12

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

AVVISO DI RETTIFICA CON RIPUBBLICAZIONE "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017". LEGGE PROVINCIALE del 25 settembre 2015, n. 12.

RICHTIGSTELLUNG MIT WIEDERVERÖFFENTLICHUNG „Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017“ LANDESGESETZ vom 25 September 2015, Nr. 12. (15R00541)

Pag. 17





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2015, n. 17.

Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 41 del 13 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni alla legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54*

1. Al comma 2 dell'art. 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo del fondo da destinare ai Comuni consorziati è pari a quello delle risorse del sovracanone ripartite tra i medesimi Comuni. Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi, individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 99 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).»

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 99 della l.r. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato, secondo le modalità di cui all'art. 45, comma 1-bis, della l.r. 22/2010.»

4. L'art. 101 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: «Art. 101 (*Organi*) — 1. Sono organi del BIM:

a) la Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale;

b) il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.»

Art. 2.

Compensi del Presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM, delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Al Presidente delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui alla l.r. 54/1998 e al Presidente del BIM è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore alla misura stabilita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

2. Ai componenti dell'organo esecutivo delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, ove esistente, e ai componenti della Giunta del BIM è attribuito un gettone di presenza, per la partecipazione ad ogni seduta degli stessi organi, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Presidente.

Art. 3.

Disposizioni transitorie


1. L'Assemblea e la Giunta del BIM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla medesima data.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Unité des Communes valdôtaines e il Comune di Aosta eleggono il proprio rappresentante nella Giunta del BIM.

3. Il Presidente del BIM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge convoca la prima seduta della Giunta del BIM, che deve tenersi entro dieci giorni dall'elezione dell'ultimo rappresentante delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta; il Presidente del BIM adotta, nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, tutti gli atti di competenza del BIM non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

4. L'elezione del Presidente del BIM si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.

5. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta del BIM provvede ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge, con le procedure e con le maggioranze previste dall'art. 33 della l.r. 54/1998.



6. Nelle more dell'entrata in vigore delle modificazioni dello statuto per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, il nuovo Presidente del BIM, eletto con le modalità di cui al comma 4, adotta tutti gli atti di competenza del BIM non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: «o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 48 della l.r. 54/1998, le parole: «e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)» sono soppresse.

3. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: «o del Presidente del Consorzio dei Comuni ricadenti nel Bacino imbrifero montano (BIM)» sono soppresse.

4. Le parole: «Presidente del BIM», comprensive degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorrano nella l.r. 46/1998 e nel regolam. reg. 4/1999, sono soppresse.

5. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 100 della l.r. 54/1998;
- b) l'art. 7-bis del regolam. reg. 4/1999;
- c) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23;
- d) l'art. 12 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1;
- e) l'art. 8 del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 1;
- f) il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 29 settembre 2015

ROLLANDIN

(*Omissis*).

15R00556

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2015, n. 0196/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 7 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 2 della legge regionale 21/2006, laddove l'Amministrazione regionale assegna all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia uno stanziamento per favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore;

Visto altresì il comma 6 dell'art. 11 della citata legge regionale 21/2006, secondo il quale sono disciplinati con regolamento regionale criteri e modalità per la gestione degli interventi e per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato art. 11, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 12 dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzioni audiovisive regionali a valere sullo stanziamento Fondo Regionale per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia destinato all'Associazione Fondo Regionale per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia



Giulia, nonché il funzionamento del comitato tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia);

Ritenuto pertanto opportuno emanare l'anzidetto «Regolamento»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazione ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia» e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1744;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3000/PRODRAF del 21 settembre 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1744;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia).

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati a sostenere la crescita delle imprese del territorio regionale che operano nel settore della produzione audiovisiva e a favorire lo sviluppo della cultura cinematografica regionale.

Art. 2.

Opere e iniziative finanziabili

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate opere audiovisive:

- a) la fiction, anche cinematografica;
- b) l'audiovisivo di animazione;
- c) il cortometraggio;
- d) il documentario.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21/2006, i contributi sono concessi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere audiovisive:

- a) da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
- b) che sviluppano tematiche legate al territorio;
- c) che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione, di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d) di particolare interesse e rilevanza per il Friuli-Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

3. I contributi sono concessi inoltre:

- a) alle imprese per la partecipazione di dipendenti e/o collaboratori, professionisti del settore della produzione audiovisiva, a corsi di formazione;
- b) a professionisti del settore della produzione audiovisiva residenti in regione, a titolo di borsa di studio, per la partecipazione, in Italia o all'estero, ad iniziative di formazione professionale di eccellenza relative a discipline creative, tecniche, gestionali ed amministrative.

4. Sono escluse dal contributo le opere audiovisive a carattere pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, nonché i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.



Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 2 comma 2 e comma 3, lettera *a)*, le imprese che hanno sede legale o operativa nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia che svolgono attività nel settore della produzione audiovisiva.

2. In caso di opera audiovisiva coprodotta con altri soggetti, l'impresa beneficiaria deve dimostrare una partecipazione maggioritaria nella coproduzione ovvero, in caso di partecipazione minoritaria, l'impiego prevalente di professionisti residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Sono beneficiari del contributo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, le persone fisiche, residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, professionisti del settore della produzione audiovisiva.

4. Sono escluse dai contributi di cui ai commi 1 e 2 le imprese in difficoltà così come definite all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Art. 4.

Intensità del contributo e spese ammissibili

1. I contributi per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi nella misura massima del 50% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di 100.000 euro. Sono ammesse le spese sostenute per:

a) l'opzione e l'acquisizione di diritti, le attività di ricerca, inclusi i sopralluoghi, la ricerca di archivi, la scrittura della sceneggiatura ed il trattamento fino alla versione definitiva inclusi i costi di traduzione, la realizzazione di uno storyboard, la ricerca dei tecnici principali e del casting, la preparazione di un budget preventivo di produzione, la preparazione di un piano finanziario, la ricerca di partner, di finanziatori e di coproduttori, la preparazione del piano di produzione, la preparazione delle strategie di marketing e di promozione dell'opera, la realizzazione di un promovideo, la ricerca grafica e la realizzazione di un pilota per l'animazione e i prodotti seriali, nonché le spese strettamente riconducibili all'attività di ideazione del prodotto audiovisivo;

b) l'assunzione di personale tecnico e artistico, viaggio, trasporto, vitto e alloggio, attrezzature e logistica, postproduzione, l'assicurazione di personale e materiali, nonché le spese per la gestione e quelle strettamente riconducibili agli oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) pubblicità e promozione, stampa e diffusione multimediale, partecipazione a festival e mercati specializzati, nonché le spese strettamente riconducibili alla promozione e marketing delle opere realizzate ed alla loro circuitazione nei festival, rassegne e nei premi dedicati al settore.

2. Il contributo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)* è concesso nella misura massima del 50% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di 20.000 euro. Sono ammesse le spese sostenute per il viaggio, trasporto, vitto, alloggio, assicurazione, spese bancarie, nonché le altre spese strettamente riconducibili alla partecipazione ai corsi di formazione.

3. Il contributo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)* è concesso nella misura massima del 90% della spesa complessiva ammissibile e per un importo massimo di 20.000 euro per ogni singola iniziativa e per ogni beneficiario. Sono ammesse le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza alle iniziative di formazione professionale, le spese di vitto, alloggio, trasporto ed assicurazione.

4. L'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'Allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo per le iniziative di cui all'art. 2, comma 2 e 3 lettera *a)*, redatta secondo il modello predisposto dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, approvato con

decreto del direttore del Servizio turismo e pubblicato sul sito del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, è sottoscritta dal legale rappresentante e, corredata della documentazione prevista nel bando, è inviata all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia mediante posta elettronica certificata (PEC), entro i termini previsti dal bando di cui all'art. 9.

2. La domanda di contributo per l'ottenimento di borse di studio, sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *b)* è sottoscritta dal richiedente e, corredata della documentazione prevista nel bando, è inviata all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia mediante posta raccomandata a RR entro i termini previsti dal bando di cui all'art. 9.

3. La ripresentazione della domanda, per qualsiasi causa, comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione.

4. La documentazione presentata ed il materiale consegnato per le finalità del presente regolamento, non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento.

Art. 6.

Regime comunitario applicabile

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107.

Art. 7.

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite di cui all'art. 4, comma 1, con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 8.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione di contributi.

Art. 9.

Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a bando come disciplinato dall'art. 36, comma 3 della legge regionale 7/2000. Nel bando sono definiti:


a) la tipologia delle iniziative ammesse a contributo;

b) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;

c) le risorse disponibili;

d) l'eventuale articolazione dei criteri di valutazione delle iniziative ammissibili a contributo.

2. I bandi sono adottati dall'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia previa approvazione da parte del Direttore del Servizio turismo, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione e dell'Associazione stessa.



Art. 10.

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico, nominato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2006 è convocato dal direttore del Servizio turismo su indicazione del Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'avviso di convocazione è spedito, anche via mail, a ciascun componente del Comitato almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Il segretario del Comitato espleta i compiti relativi all'organizzazione delle attività del Comitato.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato tecnico è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato tecnico.

Art. 11.

Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo

1. La valutazione comparata delle domande da ammettere a contributo è effettuata dal Comitato tecnico sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità: da 1 a 25 punti;
- b) qualità: da 1 a 25 punti;
- c) fattibilità: da 1 a 25 punti;
- d) contenuto artistico-culturale: da 1 a 25 punti.

2. L'esito della valutazione è approvato dal Comitato tecnico con verbale trasmesso al Direttore del servizio turismo per la relativa approvazione.

3. Il punteggio complessivo per l'accesso al contributo non può essere inferiore a 51 punti.

Art. 12.

Modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi

1. Entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria da parte del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11, il direttore del Servizio turismo adotta il decreto con il quale viene approvata la graduatoria delle iniziative ammissibili; entro 7 giorni da detta ratifica l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia pubblica sul proprio sito la graduatoria e provvede a comunicare ai soggetti beneficiari l'ammissione a contributo ed i termini e le modalità per l'erogazione e la rendicontazione.

2. I contributi possono essere erogati in via anticipata e previa motivata richiesta da parte del beneficiario, nella misura prevista dai bandi e comunque non superiore al 60 per cento, successivamente all'accredito del relativo finanziamento regionale all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia.

3. L'erogazione del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa.

4. Qualora in sede di rendicontazione la spesa sostenuta risulti inferiore al preventivo sulla base del quale il contributo è stato concesso, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata.

5. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, purché rimangano inalterati i contenuti dell'iniziativa.

6. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 11 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.

Art. 13.

Rendicontazione della spesa

1. Entro il termine stabilito nella comunicazione di ammissione a contributo di cui all'art. 12, comma 1, i beneficiari presentano all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia la documentazione prevista, rispettivamente, nell'art. 41 della legge regionale 7/2000, qualora si tratti di persone fisiche, ovvero, a scelta del beneficiario, quella prevista dall'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, qualora si tratti di imprese.

2. Qualora il contributo sia stato concesso per la partecipazione a corsi di formazione ovvero a titolo di borsa di studio, i beneficiari sono tenuti a documentare la partecipazione alle attività formative finanziate.

3. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine; la mancata rendicontazione nei termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo o nei termini prorogati comporta la revoca del contributo.

4. L'ammontare delle spese rendicontate, con esclusione delle spese di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), devono essere in misura pari ad almeno il doppio dell'importo del contributo assegnato. A tal fine viene considerato anche l'importo dell'I.V.A. se il beneficiario dimostra che, ai sensi della vigente normativa fiscale, non può recuperarla.

Art. 14.

Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo al beneficiario, a pena di revoca del contributo:

a) di realizzare l'opera o partecipare all'iniziativa formativa, conformemente al progetto ammesso a contributo;

b) di avviare il progetto dell'opera o l'iniziativa formativa entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene erogato il contributo e di concluderli entro i 24 mesi successivi alla data di avvio.

2. Nel caso di contributi di cui all'art. 2, comma 2, concessi per la produzione e la distribuzione di opere audiovisive, è inoltre fatto obbligo alle imprese beneficiarie:

a) di organizzare durante le riprese, una conferenza stampa che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale in materia di attività produttive e del Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

b) di concedere a titolo gratuito all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, l'utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall'Associazione stessa, nonché il permesso per un operatore delegato dall'Associazione alla realizzazione di foto di scena e di riprese nel retro palcoscenico («backstage»), durante almeno una giornata di riprese;

c) di concedere a titolo gratuito all'Associazione una copia in DVD di alta qualità dell'opera audiovisiva, entro trenta giorni dalla sua messa in onda o proiezione cinematografica, autorizzando espressamente l'utilizzo senza fini di lucro di tale copia per la proiezione, anche a stralci, sia nel territorio regionale sia in occasione di eventi di promozione nazionali o internazionali;


d) di autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati;

e) di organizzare, entro 24 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa, la proiezione dell'opera in località regionali, anche in caso di partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione;

f) di depositare, entro 24 mesi dalla data di avvio dell'iniziativa, una copia dell'opera in alta qualità presso la Cineteca del Friuli, secondo standard indicati annualmente dalla Cineteca stessa.

3. Inoltre, per tutti i contributi di cui all'art. 2, comma 2, concessi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere audiovisive, è fatto obbligo alle imprese beneficiarie:

a) di riportare la seguente dicitura «Realizzato in collaborazione con il Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia», unitamente al logo di promozione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia ed ai ringraziamenti alla Regione medesima, nei titoli di testa e in tutti i



materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato e all'opera realizzata.

4. I termini di cui al comma 2, lettere e) e f), possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato.

5. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 15.

Controlli

1. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia può disporre in qualsiasi momento, anche su richiesta di specifici ed ulteriori controlli da parte dell'amministrazione regionale, ispezioni e controlli anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'iniziativa, la veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 14.

Art. 16.

Revoca e sospensione

1. Fermi restando i casi di revoca di cui all'art. 14, il contributo è revocato qualora il beneficiario realizzi un'iniziativa difforme da quella ammessa a contributo.

2. La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la pro-

mozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)).

2. Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali sono accreditati, previa richiesta, all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, periodicamente, a fronte dell'approvazione, da parte della stessa Associazione, della rendicontazione delle spese di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres., presentata da parte di ciascun soggetto beneficiario.

3. Ai procedimenti in corso per i quali non sia già intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica il presente regolamento.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. I rinvii a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi.

Art. 19.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0256/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni audiovisive regionali, a valere sullo stanziamento Fondo regionale per l'audiovisivo, assegnato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)).

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 4)

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO

Punteggio complessivo		Percentuale di intensità contributiva da applicare ai massimali previsti per ogni categoria di spesa dal Regolamento e dai singoli bandi
da	a	
51	60	60%
61	70	70%
71	80	80%
81	90	90%
91	100	100%

Visto, il Presidente: Serracchiani

16R00098



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2015, n. 0197/Pres.

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei Piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici) ed, in particolare, l'art. 9, comma 1 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione;

Richiamato l'art. 9, comma 3 della citata legge regionale n. 15/2007, ai sensi del quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al medesimo art. 9;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) ed, in particolare, l'art. 4, comma 21, ai sensi del quale è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 per le finalità di cui all'art. 9, comma 1 della legge regionale 15/2007;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1811 del 18 settembre 2015;

Visto il decreto del Vice Direttore centrale ambiente ed energia n. 1717/AMB di data 23 settembre 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1811 del 18 settembre 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), a favore dei Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.

Art. 2.


Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, localizzati sul territorio regionale, che intendono predisporre il piano comunale di illuminazione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo deve pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di energia, Servizio competente in materia di energia, entro il termine del 1° marzo di ogni anno, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, disponibile sul sito internet della Regione.



2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di approvare il piano comunale di illuminazione;
- b) relazione descrittiva dei contenuti del piano comunale di illuminazione;
- c) spesa prevista per la predisposizione del piano comunale di illuminazione;
- d) cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste a partire dal provvedimento di concessione del contributo fino all'approvazione del piano comunale di illuminazione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'art. 14 della medesima legge regionale, le domande di contributo sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Il responsabile dell'istruttoria richiede eventuali integrazioni assegnando al soggetto richiedente un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse.

Art. 5.

Oggetto del contributo e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di redazione del piano comunale di illuminazione.

2. Il piano comunale di illuminazione, quale strumento urbanistico finalizzato al coerente sviluppo degli impianti di illuminazione esterna sul territorio comunale, deve perseguire, in coerenza con le disposizioni della legge regionale n. 15/2007, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dell'inquinamento luminoso;
- b) risparmio energetico;
- c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;

d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione esistenti con i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa.

3. Il piano comunale di illuminazione, corredato di cartografia e tabelle dati, deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) considerazioni introduttive:
 - 1) normativa regionale sul tema dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico nella illuminazione esterna;
 - 2) obiettivi e ambito di applicazione del Piano medesimo;
- b) inquadramento territoriale dell'ambito di applicazione:
 - 1) posizione geografica;

- 2) confini;
- 3) centri abitati;
- 4) popolazione e relative statistiche di crescita o decremento;
- 5) infrastrutture e sistema viabilistico;
- 6) aree produttive e commerciali;
- 7) evoluzione storica dell'illuminazione sul territorio;
- 8) aree omogenee cui applicare tipologie simili di impianti;
- 9) eventuali fasce di rispetto degli osservatori astronomici;
- 10) integrazione con altri piani territoriali;

c) classificazione illuminotecnica del territorio:

1) individuazione delle prestazioni illuminotecniche minime secondo i criteri del rapporto tecnico CEN/TR 13201-1 delle strade e degli ambiti particolari del territorio, quali, a titolo esemplificativo, giardini e parchi, parcheggi e piazze, incroci stradali di una certa complessità, rotonde e svincoli;

d) stato di fatto dell'illuminazione pubblica sul territorio:

- 1) censimento dei punti luce per tipo di applicazione, apparecchio, sostegno, sorgente e potenza;
- 2) presenza di sistemi di gestione del flusso luminoso;
- 3) stato dei quadri elettrici;
- 4) consumi energetici annui per abitante;
- 5) andamento dei costi energetici e manutentivi nel corso degli anni, complessivi e per abitante;
- 6) numero di punti luce per abitante e per chilometro quadrato;
- 7) potenza media dei punti luce installati;
- 8) conformità degli impianti alla legge regionale n. 15/2007 ed alle altre norme vigenti, tenuto conto della data di realizzazione degli impianti;

e) adeguamenti degli impianti esistenti:

1) individuazione, sulla base dello stato di fatto di cui alla lettera d), delle priorità d'intervento per classi di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, impianti critici sotto l'aspetto della sicurezza elettrica, impianti critici sotto l'aspetto della sicurezza stradale, impianti ad elevato impatto ambientale e alto consumo energetico, impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2007 e non conformi alla stessa;

- 2) modalità di intervento;
- 3) analisi economica comprendente risparmi energetici e previsioni di spesa;


f) pianificazione dei nuovi impianti:

1) programmazione di eventuali nuovi interventi per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone;

2) indicazioni progettuali di massima per i nuovi impianti e richiamo alle disposizioni dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2007, con particolare riferimento al rispetto della tolleranza del 15 per cento sulle prestazioni illuminotecniche minime derivanti dalla classificazione illuminotecnica del territorio;

3) previsioni di spesa e di consumo energetico dei nuovi impianti.

4. L'I.V.A. è ammessa a contributo solo qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.



Art. 6.

Assegnazione del contributo, limite massimo e cumulo

1. Il contributo è assegnato nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il limite massimo di € 10.000 (diecimila).

2. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 4, comma 21 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), salvo che le risorse stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

3. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base della data e dell'ora di ricezione della domanda medesima al Protocollo della Direzione centrale competente in materia di energia, dando priorità ai Comuni che hanno già affidato la redazione del piano comunale di illuminazione.

4. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7.

Concessione

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1 per la presentazione delle domande di contributo.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio Comunale, che comunque non può essere superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del piano medesimo.

3. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'art. 3, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità di risorse, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

Art. 8.

Erogazione

1. Il contributo è erogato previa richiesta del beneficiario e presentazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano comunale di illuminazione e del piano medesimo.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Revoche

1. Il contributo è revocato per qualsiasi inadempimento connesso alla rendicontazione o comunque agli obblighi conseguenti al provvedimento di concessione. In particolare il contributo è revocato in mancanza di approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio comunale entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2015, le domande di contributo sono presentate entro il termine del 30 ottobre 2015.

Art. 13.

Modifica della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di energia.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 15.


Rinvio dinamico

1. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(riferito all'articolo 3)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio energia
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 per la predisposizione del piano comunale di illuminazione.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____

in qualità di _____

del Comune di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

pec _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 per la predisposizione del piano comunale di illuminazione, per l'importo¹ di euro _____ (_____)

DICHIARA

- che (*barrare la casella di interesse*):
 - non ha ancora affidato la redazione del piano comunale di illuminazione;
 - ha già affidato la redazione del piano comunale di illuminazione;
- che l'IVA:
 - rappresenta un effettivo costo per il Comune
 - oppure**
 - NON rappresenta un effettivo costo per il Comune;

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi, qualora ammesso a contributo, a redigere il piano comunale di illuminazione secondo le modalità riportate nel Regolamento;

¹ limite massimo del contributo pari a euro 10.000



ALLEGA

- ❑ deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di approvare il piano comunale di illuminazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del Regolamento;
- ❑ la relazione descrittiva dei contenuti del piano comunale di illuminazione, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), del Regolamento;
- ❑ la quantificazione della spesa prevista dal Comune per la predisposizione del piano comunale di illuminazione, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. c), del Regolamento;
- ❑ il cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste dal provvedimento di concessione del contributo all'approvazione del piano comunale di illuminazione, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. d), del Regolamento.

Rappresentante legale dell'ente o altro
soggetto autorizzato

(luogo e data)

(firma)

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00520



REGIONE SICILIA

LEGGE 30 settembre 2015, n. 20.

Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 41 del 9 ottobre 2015 (n. 36))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 21

1. All'art. 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21 dopo le parole «da destinare al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei bacini galleggianti di carenaggio, ubicati nel porto di Palermo» vanno aggiunte le parole «e/o da destinare alla costruzione nel porto di Palermo di un nuovo bacino di carenaggio da 80/90.000 tonnellate.».

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 settembre 2015

CROCETTA

(Omissis).

16R00133

LEGGE 30 settembre 2015, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 41 del 9 ottobre 2015 (n. 36))

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Risultato di amministrazione esercizio finanziario 2014

1. A modifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014, determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro sulla base delle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è ripianato in sette esercizi a decorrere dal 2015 a quote costanti ciascuna pari a euro 246.263.833,48, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente è adottato il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario 2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari ad euro 145.000.000,00 di cui all'art. 6 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata nell'esercizio finanziario 2015.

4. Il disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015, determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, Allegato



5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2014 pari ad euro 1.868.846.834,37, di cui al comma 1, e delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale per l'esercizio finanziario 2015 pari a 168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato in trenta esercizi a quote costanti pari a 164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16 euro di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo al 1° gennaio 2015 di euro 1.931.548.244,41, è determinato anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate di seguito indicate:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità 55.439.708,59

Accantonamento residui perenti 486.358.750,03

Totale parte accantonata 541.798.458,62

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 314.194.635,63

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.122.251.959,64

Totale parte vincolata 4.436.446.595,27

Parte destinata agli investimenti 53.311.879,87

Totale parte destinata agli investimenti 53.311.879,87

6. Per effetto della determinazione del disavanzo complessivo di cui al comma 3 le quote del risultato di amministrazione vincolato sono rideterminate rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in euro 4.439.778.521,91, 4.950.727.671,08 e 4.608.629.250,02 euro.

Art. 2.

Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è istituito nel bilancio della Regione siciliana il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al principio applicato 3.3 della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono abrogati l'art. 38, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e l'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 3.

Rinegoziazione posizioni debitorie

1. Per effetto della rinegoziazione e/o rimodulazione delle posizioni debitorie della Regione nei confronti della Cassa depositi e prestiti con atti stipulati in data 3 giugno 2015 e del contributo concesso, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 8, comma 13 octies, del decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi complessivi stimati all'art. 31, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in 450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015, 400.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 250.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in 350.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 36.903.498,13 di euro per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 4.

Ripristino autorizzazioni di spesa

1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e 2017, relative alla quota integrativa delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, pari a 158.182 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 109.275 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017, in parte ripristinate per l'esercizio finanziario 2016 per l'importo di 14.594 migliaia di euro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi di 143.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 84.623 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017.

2. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016 e 2017, soggette alle riduzioni operate ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, in parte ripristinate ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli importi indicati nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 5.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 -



UPB 1.5.1.3.99 - capitolo 113701 è incrementato di 10 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

2. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105701 è incrementato di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

3. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 12.2.1.3.3 - capitolo 443302 è incrementato di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

4. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 10.2.1.3.5 - capitolo 143303 è incrementato di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

5. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 9.2.1.3.7 - capitolo 317708 è incrementato di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

6. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 6.3.1.1.2 - capitolo 312517 è incrementato di 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

7. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 9.2.1.3.3 - capitolo 373304 è incrementato di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

8. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 10.2.1.3.99 - capitolo 147315 è incrementato di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

9. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 7.3.1.3.4 - capitolo 190514 è ridotto di 20 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

10. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte B di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015 - UPB 10.5.1.3.1 - capitolo 156602 è incrementato di 70 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 6.

*Norme per la manutenzione del territorio
e del paesaggio rurale*

1. La spesa autorizzata per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 determinata con l'art. 21 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,

è ulteriormente incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 1.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 - capitolo 147326).

Art. 7.

Cantieri di servizi

1. Per le finalità di cui all'art. 35 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, la spesa di cui alla tabella G, allegata alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 4.000 migliaia di euro (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402).

Art. 8.

Interventi in favore dell'Aras

1. Per le finalità di cui all'art. 44, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 475 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

Art. 9.

*Interventi in favore dei cittadini
affetti da forme gravi di talassemia*

1. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 733 migliaia di euro (UPB 11.2.1.3.3 - capitolo 413706).

Art. 10.


Interventi in favore dei Consorzi di bonifica

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 12, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2015, di 1.125 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.99 - capitolo 147303).

Art. 11.

PIP - Emergenza Palermo

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 6.438.700 (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 183799).



Art. 12.

Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 9.000 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitolo 156604).

2. Per le finalità di cui all'art. 18 della legge regionale n. 9/2015, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2015, le ulteriori spese di 147 migliaia di euro per l'UPB 10.2.1.3.99 - capitolo 147701 e di 120 migliaia di euro per l'UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147704.

3. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come sostituito dall'art. 47, comma 5, della legge regionale n. 9/2015, le parole da «Per la ridefinizione dei contingenti dei lavoratori addetti al servizio prevenzione incendi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole «Per la rimodulazione finanziaria del servizio antincendio boschivo, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività, si procede, entro i prossimi tre esercizi finanziari a partire da quello del corrente anno, ad una riduzione del fabbisogno finanziario destinato al servizio prevenzione incendi nella misura pari al 20 per cento del monte indennità di rischio erogata nel 2014, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro.».

Art. 13.

Acquisizione dei servizi delle società partecipate

1. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 800 migliaia di euro (UPB 4.2.1.1.2 - capitolo 212533).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ai lavoratori utilizzati per le aperture dei siti museali e/o archeologici nei giorni festivi, senza incremento delle ore contrattualmente in atto previste e fermi restando i divieti di cui all'art. 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ed all'art. 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 14.

Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

1. Per le finalità di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 - capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disposta dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 65 della legge regionale n. 9/2015, previo parere della competente commissione parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, sulla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 4 del medesimo art. 65 della legge regionale n. 9/2015.

Art. 15.

Disposizioni in materia di personale precario

1. La spesa autorizzata dall'art. 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'art. 11, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è ridotta, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, di 5.000 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319).

Art. 16.

Comando del personale in servizio al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

1. Per le finalità dell'art. 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 40 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1. capitolo 242022) cui si provvede mediante la riduzione della spesa autorizzata dall'art. 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Art. 17.

Interventi in favore dell'Unione italiana ciechi

1. Per le finalità della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).



Art. 18.

Fondo globale

1. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, determinato per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 con l'art. 96, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (UPB 4.2.1.5.2 - cap.215704) è così modificato:

	2015	2016 (Importi in migliaia di euro)	2017
accantonamento 1001	+ 3.000	- 1265	- 790
accantonamento 1004	+ 3.000	+ 1265	+ 790

2. Il fondo di cui al comma 1 UPB. 4.2.1.5.2. - cap. 215704 - accantonamento 1001 è ridotto di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

3. Al fine di utilizzare le somme iscritte nell'UPB 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1004 il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Variazioni al quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

**QUADRO DELLE PREVISIONI
DI CASSA PER L'ANNO 2015**

Entrata

Fondo iniziale di cassa 569.433.354,07

Spesa

ASSESSORATO ECONOMIA, BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa Capitolo 215711 - Interventi regionali 569.433.354,07.

Art. 20.

Riserve erariali

1. Le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riservate all'Erario al fine di assicurare il concorso della Regione all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, non costituiscono entrate della Regione

ne siciliana ai sensi del comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli esercizi finanziari corrispondenti al periodo previsto dalla medesima legge.

Art. 21.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 22.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 settembre 2015

CROCETTA

*Assessore regionale
per l'economia*
BACCEI

(Omissis).

16R00134



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

AVVISO DI RETTIFICA CON RIPUBBLICAZIONE “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”. **LEGGE PROVINCIALE** del 25 settembre 2015, n. 12.

RICHTIGSTELLUNG MIT WIEDERVERÖFFENTLICHUNG „Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017“ **LANDESGESETZ** vom 25 September 2015, Nr. 12.

Im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 29. September 2015, Nr. 39/I-II, wurde das Landesgesetz vom 25. September 2015, Nr. 12, betreffend „Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017“ veröffentlicht.

Fälschlicherweise ist in Absatz 2 der Artikel 1 und 2 der Betrag “143.062.653,34 Euro” eingefügt worden. Der richtige Betrag lautet:

“143.762.653,34 Euro”

Nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale del 29 settembre 2015, n. 39/I-II, è stata pubblicata la legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017”.

Per errore al comma 2 degli articoli 1 e 2 è stato inserito l'importo “143.062.653,34 euro”. L'importo corretto è il seguente:

“143.762.653,34 euro”

15R00541

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-011) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 3 1 2 *

€ 2,00

